



Sito web: www.ausl.pe.it

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Via Renato Paolini n° 47 – 65124 PESCARA

Tel 085. 425. 39. 81 / 56 / 65 / 68 / 50 - Fax: 085 425. 39. 51

E-mail: servizio.igiene@ausl.pe.it

Direttore dell'Ufficio: dr.ssa Carla Granchelli

NORME IGIENICO - SANITARIE ED EDILIZIE E DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORI ED ESTETISTA

REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI, SERVIZI, ACCESSORI

L'accertamento e la conferma dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all' Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.U. S. L. di Pescara.

Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in locali aperti al pubblico o allestiti presso istituti, ospedali, alberghi, circoli privati o altro esercizio commerciale (es. profumeria, erboristeria) o centri integrati, palestre o presso scuole di formazione o presso il domicilio dell' esercente o del cliente e comunque esercitate anche a titolo gratuito e/o dimostrativo - didattico o promozionale sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla *LEGGE 14.02.1963, n° 161*, modificata dalla. *LEGGE 23.12. 1970, n° 1142*, dalla *legge 4. 01.90, n° 1*, dalla *legge 17 agosto 2005 n. 174* e *Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, dal Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007* e dalle disposizioni del presente Allegato.

Tali attività possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ed elencati e regolamentati *dalla L. 11.10.86, n° 713* e successive modifiche ed integrazioni.

REQUISITI DEI LOCALI

(Normativa di riferimento D.P.R. 19.0356 n° 303)

Le dimensioni dei locali dove esercitare l'attività di acconciatore uomo, donna od estetista sono correlate al numero e al tipo di prestazioni che si intendono fornire alla clientela.

In generale si possono utilizzare uno o più ambienti tra loro collegati, accessibili anche ai portatori di handicap, che consentono un movimento agevole sia del personale che della clientela ed un comodo approccio alle apparecchiature (poltrone, lettini, solarium, ecc.) tenendo conto anche della tutela della privacy.

Tali locali devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di previsione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla **legge 05. 03. 1990, n° 46** (e Norma CEI 64-4 nel caso di utilizzo di particolari attrezzature).

SUPERFICIE

L'articolazione degli spazi dovrà prevedere:

- un locale o spazio adibito ad attesa
- uno o più ambienti destinati all'attività
- uno o più locali di deposito (materiale di pulizia, prodotti, biancheria ecc.)- previsto dal Regolamento di Igiene di PESCARA art. 98 5° comma)
- Adeguato serbatoio (Regolamento di Igiene di PESCARA art. 99 5° comma)
- servizi igienici (uno per il pubblico e uno per gli addetti) con antibagno e lavabo (Art. 82 nuovo REC) di altezza non inferiore a mt. 2.40.
- una o più docce in particolare per l'attività di estetista.
- lo spogliatoio (personale, clienti).
- cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante di sicura azione germicida (da evitare l'uso di alcol denaturato), emostatici monodose, materiale sterile di medicazione, cerotti.

L'altezza dei locali non può essere inferiore a mt. 2.70 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e / o Regolamenti specifici.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali, non sdruciolevoli e realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili (sono da evitare le moquette, il cotto, il marmo in quanto capaci di assorbire lo sporco e di difficile pulizia).

I rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,5 di altezza devono essere rivestite previa stuccatura del sottofondo con piastrelle smaltate, maiolicate o simili, con il linoleum, con lo smalto, o con altro materiale plastificato o vetrificato, comunque deve essere esclusa la tinteggiatura lavabile.

Il locale ripostiglio di superficie minima di 2 mq. aerato e dotato di pilozza per la pulizia dei locali e attrezzature da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria sporca, dei contenitori dei rifiuti nonché al deposito degli apparecchi elettromedicali mobili.

La superficie va aumentata proporzionalmente all'ingombro degli apparecchi elettromeccanici presenti.

Il locale servizio igienico con wc di superficie minima di mq 1.20 e la larghezza minima di mt. 0,90 con balza lavabile fino a 1,5 m. di altezza, naturalmente aerato o dotato di sistema di ricambio forzato dell'aria temporizzato (minimo 6 ricambi /ora con funzionamento in automatico e ritardo nello spegnimento di dieci minuti).

Gli antibagni devono prevedere una dimensione minima di mq 1, le altezze di bagno e antibagno non possono essere inferiori a m 2,40.

I locali igienici, per portatori di handicap, avranno le misure minime previste dal D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 –8.1.6.

Locali appositamente destinati a spogliatoio e servizi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Il locale spogliatoio può essere unico fino a cinque dipendenti di sesso diverso e avrà la superficie minima di $m^2 \cdot 3$ fino a 3 lavoratori con aumento di un m^2 . per ogni lavoratore in più.

Ogni lavoratore deve avere a disposizione degli armadietti chiusi a chiave per riporre gli indumenti da lavoro e gli effetti personali (Art. 39, 40 ecc. D. lvo 626/'94).

ILLUMINAZIONE E AERAZIONE

I locali per legge devono avere una illuminazione e aerazione idonea corrispondente non meno di 1/8 della superficie pavimentata.

(D.M. 05.07.75 e successive integrazioni e modificazioni).

Gli ambienti privi di regolamentare superficie finestrata e apribile possono usufruire di aerazione artificiale garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria capace di realizzare condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria entro i limiti richiesti per il benessere delle persone (**UNI 10339/95**). Nel caso il funzionamento dell'impianto di condizionamento non sia corretto o sia cessato e gli ambienti in questione non siano dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del regolare funzionamento dello stesso.

Un minimo di aerazione naturale dovrebbe comunque essere sempre garantito in tutti i locali di lavoro anche se dotati di climatizzatore.

ACCONCIATORI

Ogni locale dovrà possedere superficie minima di trenta mq. qualora i titolari scelgano di orientare la propria attività al servizio di soli uomini o sole donne. Diversamente, per una valida distribuzione degli spazi lavorativi, dei servizi igienici, dei locali riservati ai dipendenti ecc. le attività che vogliono effettuare l'attività unisex devono prevedere una superficie minima dell'attività di mq. 70.

Le attività oggetto del presente regolamento, che si avvalgono della collaborazione di un dipendente devono prevedere il bagno e lo spogliatoio per il dipendente. (**D.lvo 626/94**).

Il titolare dell'attività nel caso non abbia dipendenti lo dovrà autocertificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (art.1, comma 1, lettera h, art.47, art. 38 e art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il controllo di tali dichiarazioni sarà effettuato da personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL.

ESTETISTE

Per l'attività di estetica, quando i trattamenti e le prestazioni vengono effettuati in una cabina, la stessa deve avere tramezzature a 2 mt. di altezza con pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile;

superficie di almeno 5 mq, comunque non inferiore a 4 mq. per le sole cabine con la poltrona mani - piedi. Inoltre le cabine dove si effettuano trattamenti per il viso e mani-piedi devono essere corredate di un lavabo dotato di acqua calda e fredda con dispensatore di sapone liquido e salviette a perdere.

Le attrezzature e gli apparecchi elettromedicali devono essere disposti in modo tale da consentire facilità di movimento all'utente e all'addetto e operazioni di pulizia.

TATUAGGI E PIERCING

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale.

In particolare, vengono riportate le seguenti prescrizioni :

- la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno 14 mq., con larghezza minima di 3 metri.
- i materiali che rivestono le pareti, fino all'altezza di mt. 1,50, debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;

- gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalle sale d'attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Manifestazioni pubbliche e conventions.

Si ritiene che possano essere autorizzate manifestazioni di confronti di esperienza da parte di tatuatori, purchè vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed in particolare:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi, lavabi muniti di acqua calda e fredda;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza ed igiene;
- c) deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

In materia di superamento delle barriere architettoniche, devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia (**D.M. 14 giugno 1989 n. 236**) di **visitabilità, accessibilità e adattabilità**.

IGIENE DEGLI ARREDI E SUPPELLETTILI

Anche i materiali che costituiscono gli arredi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di facile pulizia e disinfezione ed impermeabilità. Lo stile di arredamento non deve comprendere piani di lavoro mobiletti, specchi, poltrone, lettini ecc. che prevedano interstizi o in genere zone di difficile accesso, tali da rendere difficile la pulizia.

I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali e i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati (es. con ipoclorito di sodio, Lisoformio).

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività, di cui sopra, dovranno soddisfare questi minimi requisiti:

1. per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi e per ogni cliente devono essere cambiati di volta in volta gli asciugamani e gli accappatoi.
2. nei gabinetti di estetica i lettini - lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta ad uso individuale.
3. la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente tipo pennelli, bigodini, forbici per il taglio dei capelli ecc. devono essere perfettamente puliti e di volta in volta disinfettati, previo accurato lavaggio, immergendoli in soluzione disinfettante da sostituire giornalmente. Nel caso, uno degli strumenti sopra menzionati, venga in contatto con ferite della cute, abrasioni o contatto ematico si devono attuare le procedure di sterilizzazione o nel caso di strumenti di plastica o materiale deteriorabile la disinfezione ad alto livello.

Gli strumenti utili per la pedicure non possono essere usati per la manicure della stessa persona ed entrambi non a persone diverse a meno di una previa sterilizzazione.

La sterilizzazione si esegue solo con stufa a secco o autoclave.

Nella prima gli strumenti devono essere sterilizzati a 180° per 1 ora o a 160° per 2 ore. Nell'autoclave gli strumenti devono essere sterilizzati ad una atm., a 121°, per almeno 15 minuti. Gli strumenti posti nell'autoclave e nella stufa a secco non devono essere sovrapposti.

Dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere posti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. Gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, devono essere riposti in contenitori rigidi ed essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto di lavoro.

Sono a disposizione presso L'Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della Asl di Pescara schede illustrative di come effettuare un valido trattamento igienico sanitario chimico-fisico delle attrezzature.

4. Tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal DM. 18.06. '76 e successive modificazioni.
5. L'applicazione di solventi o altri prodotti volatili per cui le esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da abbondante aerazione dei locali.
6. Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente.

E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione del talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche , anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.

7. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare all'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Pescara casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

IGIENE PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, specialmente riguardo alle mani e alle unghie e indossare un vestaglia bianca abbottonata e sempre pulita, con maniche chiuse al polso. (art. 102 del Regolamento d'Igiene).

Colui che è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.

SOLARIUM allegato a)

É compresa nell'attività di estetista, quella di Solarium per la quale valgono i medesimi requisiti previsti per l'attività di estetica sia per quando riguarda i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi sia per quelli professionali.

CENTRI DI ABBRONZATURA in forma esclusiva

L'altezza delle tramezzature delle cabine è ugualmente di due metri, tranne per la cabina doccia- solare, che deve avere l'altezza della doccia solare, per evitare la diffusione del caldo nel corridoio o negli ambienti vicini.

Diversamente dalle cabine estetiche, le cabine dei centri di abbronzatura in forma esclusiva non abbisognano di lavandino.

Sono escluse dalle seguenti disposizioni le apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Nella norma europea CEI/ IEC 60335-2-27 le apparecchiature a raggi ultravioletti ed infrarossi sono suddivisi in quattro tipologie:

Apparecchi dei tipi **UV 1, UV2, UV3, UV4.**

Gli UV tipo 1 e UV tipo 2 possono essere utilizzati solo da personale appositamente preparato (estetista) e si caratterizzano per avere potenza di UV-B inferiore alla soglia dello 0,0005 W/m² per il tipo 1 e fra 0,0005 e 0,15 w/m² per il tipo 2 , mentre la potenza degli UVA può essere uguale o maggiore a 0,15 W/m² .

Il tipo UV 3 di libera vendita può essere utilizzato da qualsiasi utente, senza la presenza di personale specializzato.

Per gli UV tipo 4 la norma CEI EN 60335- 2 27 dispone che questi apparecchi abbronzanti (**ad alta pressione**) siano utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da imporre che gli stessi riportino l'avvertenza

“ Utilizzare unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1). Essi utilizzano UV-B di potenza uguale o maggiore a 0,15 W/m² mentre la potenza degli UV-A deve essere comunque inferiore a 0,15 w/m².

Tali avvertenze sono riportate obbligatoriamente nel “Manuale d'uso e manutenzione” predisposto dal costruttore dell'apparecchiatura che deve riportare per legge il tipo di lampade, o di filtri installati sulla macchina.

E' compito sempre e comunque dell'operatore verificare, prima di ogni seduta, la perfetta integrità dei filtri e procedere immediatamente allo spegnimento dell'apparecchio, nel caso in cui si rilevi una rottura o una incrinatura anche minima del filtro.

Per l'eventuale sostituzione di parti danneggiate o malfunzionanti, e/ o delle batterie il gestore è obbligato a rivolgersi all'assistenza tecnica fornita dalla ditta (casa) produttrice. E' inoltre obbligato a controlli periodici nel rispetto dei tempi imposti nelle schede tecniche delle relative apparecchiature.

Le batteria a tampone, le lampade dell'apparecchio ed altri eventuali rifiuti devono smaltiti nel rispetto delle procedure del D.Lvo n° 22 del 05.02. 97 e successive modifiche ed integrazioni e conferiti nei siti di smaltimento finale secondo quanto previsto dal D. Lvo n° 36 del 13.01.03. Gli ambienti dove sono posti gli apparecchi UB devono essere adeguatamente aerati e devono essere rispettate tutte le norme tecniche previste dal rispettivo manuale d'uso. Il posizionamento degli apparecchi dovrà risultare sulla planimetria allegata all'autorizzazione della struttura e ogni variazione dovrà essere comunicata ed autorizzata da personale ASL.

Il gestore è tenuto a riportare su apposito registro : marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione (con relative bolle), data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

In caso di indisponibilità del manuale d'uso originale il gestore ne farà richiesta alla ditta costruttrice o in alternativa richiederà a tecnico qualificato la stesura di un rapporto con tutti i dati previsti per legge.

Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (vedi allegati). Tali informazioni devono essere riportate in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

La scheda individuale riporterà il tipo di solarium, la marca , il n° di matricola, se l'apparecchio è bassa / alta pressione , la dose J / m² per minuto di esposizione o dose massima annuale espressa in minuti da non superare.

Ogni utente avrà una scheda individuale che il gestore dell'attività (prima dell'accesso al solarium) compilerà riportando il n° di matricola e tipo di apparecchio, alta o bassa pressione, la dose J / m² per minuto di esposizione e la dose massima annuale da non superare, la data della seduta.

Per le apparecchiature di tipo 4 utilizzate in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4. Tale certificato avrà validità annuale a partire dalla data del rilascio, sarà conservato dall'utente e dovrà essere presentato al gestore prima di ogni seduta. **In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.**

Nel corso della vigilanza tale documento potrà essere richiesto e la sua assenza comporterà sanzione amministrativa.

L'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61- 59 e D.lvo 626 (art. 6, 7, 8 e 10).

ALLEGATO b)

L'utilizzatore dovrà essere informato in merito ai potenziali rischi per la salute derivanti dall'esposizione a raggi U.V. o con l'esposizione nella sala d'attesa e nelle cabine delle seguenti informazioni o con la firma per presa visione delle stesse.

In particolare, come riportato dalle norme tecniche CEI EN 60335-2-27, del 1998, è importante ricordare che:

- 1) Le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come sensibilità cutanea e oculare dell'individuo;
- 2) la cute potrebbe eritema solare simile a quello conseguente ad un'eccessiva esposizione al sole. Esposizione eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi Uv possono determinare un invecchiamento prematuro della pelle così come un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee;

- 3) l'occhio non protetto potrebbe sviluppare un'inflammatione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento di cataratta, potrebbe verificarsi un danno alla retina dopo eccessiva esposizione. E' possibile lo sviluppo di cataratta dopo esposizioni ripetute;
- 4) è necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici;
- 5) la dose massima annuale da non superare è di 15 KJ / m²;
- 6) non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette: in caso di dubbio farsi consigliare dal medico;
- 7) far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni;
- 8) utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti;
- 9) rimuovere bene i prodotti cosmetici prima dell'esposizione e non applicare nessuna crema protettiva per il sole;
- 10) non prendere il sole ed utilizzare l'apparecchio nello stesso giorno;
- 11) seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalla lampada;
- 12) chiedere il consiglio del medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (irritazioni nei pigmenti, etc.) ;
- 13) in caso di malattie dermatologiche acute o croniche consultare il proprio medico prima di esporsi alla seduta.

Il personale è disponibile per ulteriori informazioni.

Data: ____ / ____ 200__

Firma per presa visione l'utente _____

ALLEGATO c)

Linee guida Ministero della sanità – Circolare 20.02.1998

TATUAGGI E PIERCING

Oltre ai requisiti igienico-sanitari dei locali, gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono possedere **l'idoneità soggettiva** all'esercizio di questa attività.

L'idoneità soggettiva: gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine sono obbligati alla frequenza, con il superamento dell'esame finale, di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione (Circolare 05.02.1998 n. 2.9/156 del Ministero della Sanità).

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito.

A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi.

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio, è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

Agli esercizi commerciali (negozi di oreficeria o di bijou), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi nel rispetto delle modalità igienico-sanitarie. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni verranno puntualmente precisate le modalità igienico-sanitarie che dovranno essere rispettate all'interno di detti esercizi commerciali.

PRESCRIZIONI.

- Gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizioni al sangue, i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o micosi o nel caso di ustioni;
- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti (L. 10.02.1989 n. 45);

- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente;
- il semplice lavaggio delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico;
- il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- l'uso di misure protettive quali maschere è indispensabile;
- è opportuno che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per due ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da uno germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso.

Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici.

Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoogun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale od estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza e il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

La biancheria contaminata dovrà essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

**MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O PIERCING
(da far firmare prima dell'intervento o da tenere affisso nella sala d'attesa e/o della stanza da lavoro)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?